

Bologna, 30/03/2001

Prot. n. 13278 /SAS

AI SINDACI DEI COMUNI
DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.

AI DIRETTORI GENERALI
DELLE AZIENDE-UU.SS.LL
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS

CIRCOLARE N. 7

AI RESPONSABILI
SERVIZI VETERINARI
AZIENDE UU.SS.LL
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LL.SS.

RESPONSABILI SEZIONI
DELL'EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
LL.SS.

AL MINISTERO DELLA
SANITA'
D.A.N.S.P.VET
P.le Marconi,25
00144 ROMA

COMANDO CARABINIERI
N.A.S. DI BOLOGNA E PARMA
LL.SS.

ASSOCIAZIONI ED
ORGANIZZAZIONI DI
CATEGORIA INTERESSATE
LL.SS.

e,p.c. ASSESSORATI REGIONALI
SANITA'
LL.SS.

ASSESSORATI SANITA'
PROVINCE AUTONOME
TRENTO E BOLZANO
LL.SS.

ASSESSORATO
AGRICOLTURA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
SEDE

Oggetto: O.M. 27 marzo 2001." Misure sanitarie di prevenzione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili".

Applicazione obbligo rimozione colonna vertebrale da carni ottenute da bovini di età superiore a 12 mesi.

Con l'Ordinanza del 27/3/2001 il Ministro della Sanità, integrando l'allegato I del D.M. 29/9/2000 come modificato dal D.M. 15/1/2001, ha inserito tra i materiali specifici a rischio per la B.S.E. la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 12 mesi (escluse le vertebre caudali ma compresi i gangli spinali), e ne ha stabilito le modalità e le condizioni per l'asportazione.

In base a tale ordinanza la colonna vertebrale deve essere asportata a tutti i bovini di età superiore a 12 mesi macellati a partire dal 1° aprile 2001 - Dalla medesima data deve essere anche asportata la colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, delle carni che saranno introdotte nel territorio nazionale in provenienza da altri Stati dell'U.E. e da paesi terzi.

La rimozione e la manipolazione della colonna vertebrale devono essere effettuate in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni e nel rispetto della

protezione dei lavoratori di cui all'All.IV della O.M. 29/9/2000 e successive modificazioni.

L'asportazione della colonna vertebrale può essere effettuata:

- nello stabilimento ove l'animale è macellato;
- in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai sensi del D.L.vo 286/1994;
- in un locale (macelleria) in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.29 del R.D. 3298/1928.

STABILIMENTI DI MACELLAZIONE

L'asportazione della colonna vertebrale dalle carni di bovini di età superiore a 30 mesi deve avvenire esclusivamente nello stabilimento in cui l'animale è macellato. Negli altri casi l'asportazione della colonna vertebrale può non avvenire nello stabilimento di macellazione ma, in tal caso, presso il macello, dopo la rimozione del midollo spinale, si deve procedere alla colorazione della superficie esposta della colonna vertebrale, utilizzando i coloranti previsti dal D.M. 27/2/96, n. 209.

In base all'art. 3, comma 6, dell'Ordinanza Ministeriale in questione, non sono obbligatorie né la asportazione in macello della colonna vertebrale dalle carni di bovini di età superiore a 30 mesi, né la surrichiamata colorazione della superficie esposta della colonna vertebrale, quando le carni ottenute siano destinate ad essere spedite verso altri paesi membri o paesi terzi.

In tali casi presso gli stabilimenti di macellazione e loro depositi devono essere predefinite, con l'approvazione del veterinario ufficiale, ed applicate procedure operative che consentono:

- di individuare in ogni momento le carni in questione;
- di mantenere tali carni distinte dalle altre;
- di verificarne l'effettiva destinazione estera.

Nei macelli e loro depositi le carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di età superiore a 12 mesi, devono, in ogni caso, essere tenute stoccate in modo da evitare qualsiasi contatto con altre carni.

La superficie esposta della colonna vertebrale deve essere adeguatamente protetta mediante garza spessa o tela.

Le carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, durante il trasporto devono:

- essere accompagnate dal documento di cui all'art. 4 del D.L.vo 286/94 integrato dalla dichiarazione che trattasi di "carni con ossa della colonna vertebrale ottenuta da bovini di età superiore a 12 mesi"
- essere tenute in modo da evitare qualsiasi contatto con eventuali altre carni e con la superficie esposta della colonna vertebrale adeguatamente protetta mediante garza spessa o tela.

Nel caso siano trasportate carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di età superiore a 12 mesi, destinate alla spedizione verso altri paesi, U.E. e terzi, il documento di accompagnamento deve anche riportare la dichiarazione esplicita che si tratta di "carni destinate alla spedizione verso paesi membri o paesi terzi".

LABORATORI DI SEZIONAMENTO

Nei laboratori di sezionamento autorizzati ai sensi del D.L.vo 286/1994 può avvenire:

- l'asportazione della colonna vertebrale dalle carni ottenute da bovini di età superiore a 12 mesi e inferiore a 30, provenienti da stabilimenti di macellazione;
- l'asportazione della colonna vertebrale dalle carni, ottenute da bovini di età superiore a 12 mesi, provenienti da altri stati membri o paesi terzi.

L'asportazione della colonna vertebrale da carni ottenute da bovini di età superiore a 30 mesi può avvenire esclusivamente in un laboratorio di sezionamento annesso allo stabilimento di macellazione in cui le carni sono state ottenute.

Le carni con ossa della colonna vertebrale introdotte nei laboratori di sezionamento o nei loro annessi depositi non possono essere ulteriormente trasferite, fatte salve situazioni particolari riconosciute e autorizzate dal competente veterinario ufficiale.

Nel caso vengano introdotte carni destinate alla spedizione verso altri stati membri o paesi terzi vanno applicate le indicazioni fornite per gli stabilimenti di macellazione.

Anche per quanto riguarda il deposito nelle celle frigorifere dei laboratori di sezionamento valgono le indicazioni fornite per i macelli.

Ai fini di garantire l'efficienza dei controlli sanitari i titolari dei laboratori di sezionamento comunicano preventivamente al competente servizio veterinario, con cadenza settimanale, giorni e fasce orarie in cui saranno effettuate le operazioni di asportazione della colonna vertebrale.

DEPOSITI FRIGORIFERI

Nei depositi frigoriferi le carni con ossa della colonna vertebrale, ottenute da bovini di età superiore a 12 mesi, possono essere solo depositate e il loro stoccaggio deve avvenire in modo da evitare qualsiasi contatto con eventuali altre carni.

Ovviamente al deposito le carni non possono essere manipolate e per l'asportazione della colonna vertebrale devono essere inviate ad un destinatario autorizzato secondo quanto previsto dalla ordinanza ministeriale.

Nel caso nel deposito si intendano stoccare carni con ossa della colonna vertebrale destinate ad essere spedite verso altri stati membri o paesi terzi, presso l'impianto devono essere predefinite procedure e modalità idonei a individuare le carni in questione, mantenerle distinte dalle altre e verificarne l'effettiva destinazione estera.

MACELLERIE

L'asportazione della colonna vertebrale negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 29 del R.D. 3298/1928 può essere consentita con le seguenti modalità.

Il titolare dell'esercizio deve fare richiesta al Sindaco competente indicando i giorni e gli orari nei quali intende svolgere l'attività di asportazione della colonna vertebrale.

Il servizio veterinario effettua gli accertamenti per verificare che l'esercizio possieda i requisiti e le condizioni previste nell'allegato A all'ordinanza. In sede di sopralluogo il Servizio Veterinario deve altresì verificare che il titolare si sia, dotato del registro di carico e scarico e sia in possesso di copia del contratto previsti all'art. 4 comma 3 lett. a) e lett. c).

Il veterinario che ha effettuato l'accertamento verbalizza l'esito del sopralluogo e lo trasmette al Sindaco per il rilascio dell'autorizzazione o per il suo diniego.

In caso di parere favorevole si procede alla vidimazione del registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda l'espletamento dei controlli i servizi veterinari devono eseguire verifiche volte a controllare che:

- le operazioni di rimozione della colonna vertebrale siano eseguite nel pieno rispetto delle garanzie igienico-sanitarie;
- le registrazioni di carico e scarico previste siano complete e puntuali;

- lo stoccaggio e lo smaltimento dei materiali a rischio specifico siano effettuate in stretta aderenza alla normativa prevista;
- siano rispettate tutte le procedure e norme previste.

Tutti i sopralluoghi e le verifiche eseguite devono essere formalmente verbalizzate.

La periodicità degli interventi deve ovviamente essere commisurata alla quantità di lavoro svolta da ciascun esercizio e, comunque, nel primo trimestre di applicazione della norma devono essere eseguiti almeno controlli settimanali.

ULTERIORI INDICAZIONI

Al fine di evitare, soprattutto nella prima fase, confusione tra le carni prodotte fino al 31 marzo e quelle prodotte dal 1° aprile si prescrive che, nel caso si trasportino carni prodotte fino al 31 marzo, il documento di trasporto sia integrato con la dicitura "carni prodotte precedentemente al 1 aprile 2001" e, tale dicitura sia chiaramente riferita ad un preciso numero di pezzature e corrispondenti chili.

Distinti saluti.

Giovanni Bissoni